

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 6 agosto 2024

In Aosta, il giorno sei (6) del mese di agosto dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore sette e trentacinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che l'Assessore Marco CARREL è assente.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **918** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELL'ESTENSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI PARRUCHE AGLI ASSISTITI, RESIDENTI NEL TERRITORIO REGIONALE, AFFETTI DA ALOPECIA PRIMITIVA UNIVERSALE O AERATA, NELL'AMBITO DEI LEA AGGIUNTIVI REGIONALI, E AUMENTO DEL VALORE ECONOMICO DEL CONTRIBUTO STESSO. MODIFICAZIONI ALLA DGR 1241/2019.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama la seguente normativa statale:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, in particolare, l'articolo 1, che declina i principi di tutela del diritto alla salute, di programmazione sanitaria e di definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza;
- la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, in particolare, l'articolo 34, comma 3, il quale stabilisce che la Regione autonoma Valle d'Aosta provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad essa attribuiti e, ad integrazione, le risorse del proprio bilancio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);
- il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2019 (Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria).

Richiama la seguente normativa regionale:

- la legge regionale 16 dicembre 1991, n. 76, recante norme per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntiva a favore degli assistiti del Servizio sanitario regionale (SSR);
- la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione) e, in particolare, l'articolo 2 che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali e appropriati di assistenza definiti dal Piano socio-sanitario regionale;
- la legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026). Modificazioni di leggi regionali) e, in particolare, l'articolo 22 "Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti".

Richiama la deliberazione del Consiglio regionale n. 2604/XVI del 22 giugno 2023 recante "Approvazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 5/2000, del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2022-2025".

Richiama le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1902 in data 30 dicembre 2014, recante "Nuova definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) resi dal Servizio sanitario regionale (SSR) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e dell'art. 34 della legge 724/1994. Revoca della DGR 931/2014", con riferimento al solo allegato 2;
- n. 1241 in data 13 settembre 2019, recante "Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella Regione autonoma Valle d'Aosta. Revoca parziale delle DGR 1902/2014 e 1054/2016 e revoca delle DGR 986/2015, 1109/2016, 896/2017 e 142/2019. Prenotazione di spesa" e, in particolare, l'allegato D "Prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive per i soggetti residenti in Valle d'Aosta", modificata e integrata con le DGR nn. 158/2020, 281/2020, 592/2021, 1672/2021, 1601/2022, 24/2023, 825/2023, 892/2023, 1307/2023, 97/2024 e 793/2024;

- n. 1105 in data 29 settembre 2023, recante “Approvazione di indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e assegnazione all’Azienda USL della Valle d’Aosta del finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente per l’anno 2024, determinato con LR 32/2022, come modificata dalla LR 12/2023. Prenotazione di spesa”.

Richiama, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale n. 1601 in data 19 dicembre 2022, recante “Approvazione delle direttive all’Azienda USL della Valle d’Aosta per l’erogazione di contributi per l’acquisto di parrucche agli assistiti affetti da alopecia secondaria a trattamento farmacologico e/o radiante. Modificazioni alla DGR 1241/2019”.

Richiama il provvedimento dirigenziale n. 7520 in data 1° dicembre 2023, recante “Approvazione del trasferimento all’Azienda USL della Valle d’Aosta della quota del finanziamento regionale della spesa sanitaria aggiuntiva per i livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA), per l’anno 2024, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1105 del 29 settembre 2023. Impegno di spesa”.

Informa che le *Associazioni Barbara & Co* e *Noi ci siamo MBC Italia*, impegnate nel sostegno dei malati oncologici e dei loro familiari, hanno invitato a voler valutare un’estensione delle disposizioni regionali di cui alla sopra citata DGR 1601/2022 ai casi di alopecia primitiva universale e alopecia areata grave.

Riferisce che, a seguito di interlocuzioni tra gli uffici competenti e i competenti referenti dell’Azienda USL, è emerso quanto segue: la citata DGR 1601/2022 prevede attualmente contributi, pari a un massimo di euro 600, per l’acquisto di parrucche esclusivamente nei casi di alopecia secondaria a trattamento farmacologico o radiante, escludendo ogni caso di alopecia primitiva (non conseguente all’utilizzo di farmaci) la quale è di natura prevalentemente autoimmune e può assumere diverse forme. L’alopecia primitiva universale ricopre la totalità del cranio, mentre l’alopecia areata ricopre porzioni, più o meno estese, di cuoio capelluto. I competenti medici dell’Azienda USL della Valle d’Aosta hanno sottolineato l’opportunità di estendere i rimborsi per l’acquisto delle parrucche anche ai casi di alopecia universale o areata nel caso essa ricopra la maggior parte del cranio.

Riferisce, altresì, che da una recente ricognizione è emerso che, negli ultimi anni, il costo delle parrucche è notevolmente aumentato e che l’importo attuale del contributo, pari a euro 600, previsto con la citata DGR 1601/2022, risulta non più sufficiente a coprire il costo di una parrucca di media fattura; propone, pertanto, di aumentare il valore economico del contributo per l’acquisto delle parrucche da euro 600 a euro 1.000 cadauna.

Riferisce, infine, che, per le alopecie areate si è reso recentemente disponibile un farmaco biologico che sta producendo promettenti risultati; sentiti i referenti competenti dell’Azienda USL della Valle d’Aosta propone, pertanto, di prevedere una rivalutazione biennale dei singoli casi al fine della concessione del contributo ai sensi delle presenti disposizioni.

Richiama la nota dell’Azienda USL della Valle d’Aosta prot. n. 60748 in data 27 giugno 2024, acquisita al protocollo del Dipartimento sanità e salute con numero 5052/San nella medesima data, con la quale sono stimati in 4 o 5 i potenziali beneficiari di contributi per alopecia primitiva universale o areata molto estesa.

Riferisce che, a seguito di istruttoria, i competenti uffici rappresentano quanto segue.

- la sopra citata deliberazione n. 1601/2022 prevede una spesa, per contributi ai soggetti affetti da alopecia secondaria a trattamento farmacologico e/o radiante, di euro 50.000 annui;
- la relazione allegata al bilancio di esercizio 2023 dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, nella quale sono dettagliate, tra le altre, le spese sostenute per i rimborsi di cui alla DGR 1601/2022, riporta una spesa effettivamente sostenuta, per i rimborsi delle spese per l’acquisto di

parrucche, nell'anno 2023, primo anno di applicazione, di circa 7.000 euro;

- l'aumento del valore economico del contributo da euro 600 a euro 1.000 porterà verosimilmente al raddoppio della spesa sostenuta, la quale si attesterà, quindi, intorno ai 14.000 euro; l'estensione del contributo stesso, erogato al medesimo beneficiario al massimo una volta nel biennio, ai casi di alopecia primitiva universale o areata molto estesa, genererà una ulteriore spesa media annua stimata di circa euro 2.500;
- dà pertanto atto che, a seguito di istruttoria favorevole dei competenti uffici, la spesa per i rimborsi dell'acquisto delle parrucche nei casi di alopecia secondaria a trattamento farmacologico e/o radiante, prevista con DGR 1601/2022, pari a 50.000 euro annui, risulta sufficiente a coprire l'aumento del contributo da euro 600 a euro 1.000 a parrucca (spesa stimata in ulteriori 7.000 euro annui) nonché la spesa media aggiuntiva, stimata in euro 2.500 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per i casi, sinora esclusi, di alopecia primitiva universale o areata presente nella maggior parte del cuoio cappelluto, per una spesa annua complessiva stimata in euro 16.500.

Dà altresì atto che i competenti uffici della Struttura proponente hanno verificato che gli oneri che derivano dalle disposizioni di cui alla presente deliberazione saranno a carico del bilancio dell'Azienda USL della Valle d'Aosta nell'ambito delle autorizzazioni di spesa approvate dall'articolo 22 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 29.

Ritiene opportuno estendere il rimborso delle spese per l'acquisto di parrucche, già previsto per gli assistiti affetti da alopecia secondaria a trattamento farmacologico e/o radiante, anche agli assistiti affetti da alopecia primitiva universale o areata presente sulla maggior parte del cuoio cappelluto.

Ritiene opportuno aumentare il rimborso massimo delle spese per l'acquisto di parrucche, in entrambi i casi di alopecia secondaria a trattamento farmacologico e/o radiante e alopecia primitiva universale o areata molto estesa, da euro 600 a euro 1.000.

Ritiene, pertanto, necessario modificare, su proposta dei competenti uffici, l'articolo 24 "Rimborso delle spese per l'acquisto di parrucche per gli assistiti affetti da alopecia secondaria a trattamento farmacologico e/o radiante residenti nel territorio regionale" dell'Allegato D "Prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive per i soggetti residenti in Valle d'Aosta", alla citata DGR 1241/2019 come di seguito dettagliato:

Art. 24 - Rimborso delle spese per l'acquisto di parrucche per gli assistiti affetti da alopecia secondaria a trattamento farmacologico e/o radiante o affetti da alopecia primitiva universale o areata presente sulla maggior parte del cuoio cappelluto, residenti nel territorio regionale.

1. L'Azienda USL della Valle d'Aosta è autorizzata a rimborsare ai soggetti residenti nel territorio regionale affetti da alopecia secondaria a trattamento farmacologico e/o radiante o affetti da alopecia primitiva universale o areata presente sulla maggior parte del cuoio cappelluto le spese sostenute per l'acquisto di parrucche.

2. Il contributo, pari a un massimo di euro 1.000,00 e comunque non superiore all'effettiva spesa sostenuta, è pro-capite ed erogabile al medesimo beneficiario una volta nel biennio, previa valutazione da parte dello specialista.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare, a pena di esclusione, istanza all'Azienda USL della Valle d'Aosta, su apposito modulo, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della fattura, l'originale della fattura di acquisto o la ricevuta fiscale quietanzata e la certificazione medica, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, che attesti l'insorgenza di alopecia secondaria a trattamento farmacologico e/o radiante o di alopecia primitiva universale o areata presente sulla

maggior parte del cuoio cappelluto.

In caso di necessità di acquisire ulteriore documentazione, il termine è sospeso per una sola volta per un periodo non superiore a 30 giorni.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, e su proposta dello stesso;

richiamata la propria deliberazione n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario, dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, per quanto illustrato in premessa, l'estensione dei contributi, già previsti per l'acquisto di parrucche agli assistiti residenti nel territorio regionale affetti da alopecia secondaria a trattamento farmacologico e/o radiante, anche ai casi di alopecia primitiva universale o areata presente sulla maggior parte del cuoio cappelluto;
2. di approvare, altresì, l'aumento del rimborso massimo delle spese per l'acquisto di parrucche, in entrambi i casi di alopecia secondaria a trattamento farmacologico e/o radiante e alopecia primitiva universale o areata molto estesa, da euro 600 a euro 1.000;
3. di modificare l'articolo 24 "Rimborso delle spese per l'acquisto di parrucche per gli assistiti affetti da alopecia secondaria a trattamento farmacologico e/o radiante residenti nel territorio regionale" dell'allegato D "Prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive per i soggetti residenti in Valle d'Aosta", alla DGR 1241/2019, come di seguito dettagliato:

Articolo 24 - Rimborso delle spese per l'acquisto di parrucche per gli assistiti, affetti da alopecia secondaria a trattamento farmacologico e/o radiante o affetti da alopecia primitiva universale o areata presente sulla maggior parte del cuoio cappelluto, residenti nel territorio regionale.

1. L'Azienda USL della Valle d'Aosta è autorizzata a rimborsare ai soggetti residenti nel territorio regionale affetti da alopecia secondaria a trattamento farmacologico e/o radiante o affetti da alopecia primitiva universale o areata presente sulla maggior parte del cuoio cappelluto le spese sostenute per l'acquisto di parrucche.

2. Il contributo, pari a un massimo di euro 1.000,00 e comunque non superiore all'effettiva spesa sostenuta, è pro-capite ed erogabile al medesimo beneficiario una volta nel biennio, previa valutazione da parte dello specialista.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare, a pena di esclusione, istanza all'Azienda USL della Valle d'Aosta, su apposito modulo, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data della fattura, l'originale della fattura di acquisto o la ricevuta fiscale quietanzata e la certificazione medica, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, che attesti l'insorgenza di alopecia secondaria a trattamento farmacologico e/o radiante o di alopecia primitiva universale o areata presente sulla

maggior parte del cuoio cappelluto.

In caso di necessità di acquisire ulteriore documentazione, il termine è sospeso per una sola volta per un periodo non superiore a 30 giorni;

4. di demandare all'Azienda USL della Valle d'Aosta, come previsto dalla DGR 1241/2019, la rendicontazione annuale, in quanto LEA aggiuntivo regionale, dell'entità dei rimborsi per l'acquisto delle parrucche, indicando separatamente le somme rimborsate per le due tipologie di alopecia;
5. di disporre che le strutture competenti dell'Azienda USL della Valle d'Aosta prevedano una rivalutazione biennale dei singoli casi al fine della concessione del contributo ai sensi delle presenti disposizioni;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione troveranno copertura nell'ambito e nei limiti del bilancio dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
8. di stabilire che eventuali adeguamenti non sostanziali delle disposizioni della presente deliberazione sono rimandati a futuri provvedimenti dirigenziali;
9. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL della Valle d'Aosta per gli adempimenti di competenza;
10. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito internet ufficiale regionale, nella sezione dedicata del canale tematico *Sanità*.